


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006 N. 19

Istituzione della Consulta statutaria.

pag. 528

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006 N. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

pag. 530

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006 N. 19

Istituzione della Consulta statutaria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Istituzione)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto, istituisce la Consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2 (Composizione)

1. La Consulta statutaria, di seguito denominata Consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
2. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
3. Ai componenti della Consulta si applicano le norme in materia di eleggibilità e le cause di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:
 - a) la conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
 - b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.
2. La Consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Articolo 4 (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La Consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di

supporto alla Consulta.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.

Articolo 5 (Modalità ed effetti dell'espressione del parere)

1. La Consulta esprime i pareri di cui all'articolo 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Il parere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell'esame dei provvedimenti da parte dell'Assemblea.
3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della Consulta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale.
4. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
5. Se i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla Consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l'attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.

Articolo 6 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Consulta, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

Articolo 7 (Compenso e rimborso spese)

1. Ai componenti della Consulta è corrisposto un compenso di 250 euro a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Articolo 8 (Norme finali)

1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La Consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un Vicepresidente.
2. La Consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

Articolo 9 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 24 LUGLIO 2006 N. 19

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Ronzitti, R. Monteleone, F. Orsi, P. Muratore e F. Rocca in data 10 novembre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 141;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma e 25, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 11 novembre 2005;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 giugno 2006;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2006;
- e) la legge regionale entra in vigore il 24 agosto 2006.

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006 N. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione e delle norme

- comunitarie e nazionali, disciplina il nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente, nonché per la promozione della qualità ambientale del territorio.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, si provvede in particolare a disciplinare:
- a) un nuovo ordinamento dell'ARPAL;
 - b) l'attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione reti osservative e di previsione meteorologica, ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio;
 - c) le diverse modalità di programmazione dei controlli ambientali;
 - d) i contenuti e le modalità di approvazione dei seguenti piani:
 - 1) piano di tutela dell'acqua;
 - 2) piano di tutela della qualità dell'aria;
 - 3) piano di tutela dell'ambiente marino e costiero;
 - e) l'organizzazione del sistema dell'educazione ambientale;
 - f) l'organizzazione del Sistema Informativo Ambientale Ligure (SIRAL);
 - g) il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali;
 - h) l'organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
 - i) l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di versante - Rete Monitoraggio dei Versanti Regionali (REMOVED);
 - j) le attività di gestione del Centro Funzionale Meteorologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI-PC) e di integrazione operativa con le strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;
 - k) il supporto tecnico all'attività di vigilanza in materia di cave, verifica e controllo in materia ambientale, le attività tecniche di analisi, con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto.

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:
- a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;
 - b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
 - c) assunzione di atti d'indirizzo e coordinamento per l'integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale;
 - d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL dalle Province;
 - e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 19;
 - f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica, con le quali Comuni e Comunità Montane si avvalgono di ARPAL;
 - g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche;
 - h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli Osservatori regionali;
 - i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro approvazione;
 - j) promozione della collaborazione e dell'integrazione con tutti i soggetti pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali;
 - k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:

- 1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e definizione delle sue linee evolutive nell'ambito del sistema informativo regionale;
 - 2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli Enti locali da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;
 - 3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali;
 - l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
 - m) coordinamento del sistema regionale dell'educazione ambientale, approvazione e predisposizione dei progetti di interesse regionale;
 - n) definizione delle azioni regionali per assicurare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente;
 - o) vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL;
 - p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato complessivo dell'ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo di riferimento;
 - q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della qualità dell'aria;
 - r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli nell'ambiente dei vari inquinanti dell'aria;
 - s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile;
 - t) controllo sull'efficacia delle attività dell'ARPAL e sulla coerenza tra il programma annuale di cui all'articolo 27 e le linee di indirizzo strategico di cui al medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alla Sanità definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.
 3. Al fine di promuovere azioni d'integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente e per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale, l'Assessore all'Ambiente convoca, almeno una volta all'anno, un'apposita Conferenza regionale, stimolando il contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

Articolo 3 (Funzioni della Provincia)

1. La Provincia è l'ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo ambientale sulla base della normativa vigente e dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione.
2. La Provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all'articolo 28.

TITOLO II

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ARPAL

Articolo 4 (Funzioni, attività e compiti istituzionali dell'ARPAL)

1. L'ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 23.

2. L'ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) controllo e vigilanza ambientale;
 - b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza;
 - c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;
 - d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente;
 - e) elaborazioni di istruttorie tecniche nei confronti delle amministrazioni richiedenti e procedenti;
 - f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;
 - g) supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;
 - h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro;
 - i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.
3. L'ARPAL collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualità ambientale.
4. Presso l'ARPAL sono, altresì, svolte le attività meteorologiche del CFMI-PC che dipende funzionalmente dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.
5. Nell'allegato A alla presente legge sono indicate le attività istituzionali obbligatorie e nell'allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessari, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.

Articolo 5 (Attività non istituzionali)

1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni relativamente a:
 - a) formazione;
 - b) assistenza tecnica e supporto;
 - c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.A tal fine può stipulare contratti e convenzioni.
2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.

Articolo 6 (Interconfronti con laboratori)

1. La fornitura dei dati ed i controlli posti a carico dei soggetti proponenti interventi in materia di dragaggi, ripascimenti, bonifiche o, comunque, con riflessi sul territorio, soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazioni ambientali, può essere fornita tramite analisi effettuate da ARPAL o da laboratori privati o universitari.
2. Qualora i soggetti proponenti si rivolgano a laboratori privati o universitari, l'ARPAL provvede ad effettuare, con tali laboratori, interconfronti preventivi e controlli a campione in una percentuale

da definire, in relazione alla complessità ed alla natura degli interventi, in sede di procedure di VIA o di autorizzazione. I costi di tali operazioni sono posti a carico dei soggetti proponenti sulla base del tariffario dell'ARPAL.

Articolo 7 (Rapporti ARPAL-ASL)

1. L'ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all'allegato C, che può essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 4.
2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche - laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.
3. Nell'ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 (disciplina dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di attività.
4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l'espletamento delle attività, si avvalgono di ARPAL secondo le modalità stabilite al comma 3.

Articolo 8 (Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrologico - Protezione Civile e la Regione)

1. IL CFMI-PC organizzato all'interno di ARPAL è una componente del Servizio nazionale di protezione civile ed è posto alle dipendenze funzionali della competente struttura regionale.
2. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio meteoidrologico ai fini di protezione civile.
3. Le funzioni e le attività di cui al comma 2, attribuite al CFMI-PC, sono svolte in modo integrato su tutto il territorio regionale ed in connessione operativa con le altre strutture del Servizio nazionale di protezione civile.

Articolo 9 (Rapporti con gli Enti locali)

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all'articolo 3, le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPAL poste funzionalmente alle proprie dipendenze.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, definisce i contenuti della dipendenza funzionale di cui al comma 1.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi delle vigenti normative, si avvalgono delle strutture dell'ARPAL, sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla Giunta regionale e del tariffario delle prestazioni dell'Agenzia salvo che non sia operativa una convenzione tra la stessa e l'ente o gli enti territoriali interessati. Le convenzioni sono a titolo oneroso per gli enti territoriali e riguardano le ulteriori prestazioni dell'ARPAL rispetto al piano triennale regionale.

Articolo 10 (Comitato provinciale di coordinamento)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del dipartimento provinciale;
- b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);
- c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

Il Comitato è composto da:

- a) un Dirigente del Dipartimento Ambiente nominato dall'Amministrazione provinciale, che lo presiede;
 - b) il Direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAL;
 - c) un Dirigente dei servizi competenti per materia di un Comune del territorio provinciale di riferimento individuato dall'A.N.C.I.;
 - d) il Direttore del dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
 - e) un Dirigente di una Comunità Montana del territorio provinciale di riferimento individuata dall'UNCEM;
 - f) un Direttore di Ente Parco, nominato dal Coordinamento Parchi Liguri;
 - g) un Dirigente della Struttura competente in materia di ambiente della Regione senza diritto di voto.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno ovvero su motivata richiesta dell'Amministrazione provinciale o del Direttore provinciale dell'ARPAL o di uno dei suoi componenti.

Articolo 11 (Strutture e funzioni dell'ARPAL)

1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle Direzioni Generale, Amministrativa e Scientifica e in quattro strutture dipartimentali provinciali, alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate, economiche, umane, strumentali.
2. È istituita l'unità tecnica complessa di livello regionale.
3. I Dipartimenti provinciali assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico - strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Provincia ed agli Enti locali dell'ambito territoriale di competenza. I Dipartimenti garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle Amministrazioni ed in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. I Dipartimenti svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 19.
4. L'unità complessa di livello regionale assicura, in particolare, l'espletamento delle seguenti attività d'interesse della Regione e di quelle con carattere interdipartimentale o di eccellenza:
 - a) gestione del Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA);
 - b) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;
 - c) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici;
 - d) attività relative alla geologia ed idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVE e le verifiche nell'ambito delle attività estrattive;
 - e) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria della Regione;
 - f) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;
 - g) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti;
 - h) gestione della rete ondometrica regionale;
 - i) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;
 - j) compiti in materia di incidenti rilevanti;
 - k) funzioni di supporto alla Autorità ambientale regionale.
5. Presso il Dipartimento provinciale di Genova opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'e-

nergia nucleare).

6. Le funzioni dell'unità complessa di livello regionale possono essere decentrate all'interno dei singoli dipartimenti provinciali sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 19. Per tali funzioni, nonché per le attività ad alto contenuto tecnologico e a rilevante impegno di risorse alle quali assegnare valenza multizonale, il regolamento garantisce la funzione di direzione e coordinamento della direzione generale e della direzione scientifica così come per le funzioni di cui al comma 5.

Articolo 12 **(Unità funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale)**

1. E' istituita, presso la struttura complessa regionale dell'ARPAL, la struttura funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità Ambientale della Regione Liguria.
2. I compiti dell'Unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:
 - a) supporto tecnico all'Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari;
 - b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
 - c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;
 - d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ARPAL procede ad indire concorso pubblico per titoli ed esami, riconoscendo adeguato punteggio per il personale già appositamente formato e selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica, ed in servizio presso l'Autorità Ambientale Regionale dal gennaio 2003.

Articolo 13 **(Organi dell'ARPAL)**

1. Sono organi dell'ARPAL:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei Revisori.

Articolo 14 **(Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della Giunta regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti Provinciali e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all'articolo 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III.
2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19;
 - b) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore Scientifico;
 - c) la nomina dei Direttori e dei Responsabili di strutture complesse;
 - d) l'adozione del budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge e del bilancio di esercizio;

- e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all'articolo 27;
 - f) l'adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportano variazioni allo stato patrimoniale dell'ARPAL.
3. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a sessantacinque anni;
 - b) diploma di laurea;
 - c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in Enti o strutture pubbliche o private dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.
 4. Non possono essere nominati Direttore Generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993). Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).
 5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per un totale di due mandati e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
 6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l'importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai Direttori Generali delle ASL .
 7. La Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.
 8. Il Direttore Generale con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

Articolo 15 (Decadenza del Direttore Generale)

1. La Giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale prima della scadenza per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi espressamente previsti da disposizioni legislative o regolamentari della Regione dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza del Direttore Generale, nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina o sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14.

Articolo 16 (Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo.
2. Il Direttore Generale nomina:
 - a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;
 - b) il Direttore Amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline

- giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.
3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico sono preposti per la parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e dell'ARPAL.
 4. Il Direttore Amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed amministrativi dell'ARPAL, coordina le attività amministrative dei Direttori dei Dipartimenti provinciali e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell'ente.
 5. Il Direttore Scientifico presiede alle attività tecnico scientifiche dell'ARPAL ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina le attività dei Direttori di Dipartimento provinciale e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti per quanto di competenza.
 6. Il Direttore Scientifico e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 2.
 7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.
 8. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico decadono entro tre mesi dalla data di decadenza del Direttore Generale.

Articolo 17 (Collegio dei Revisori)

1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
7. In particolare, il Collegio:
 - a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
 - b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) redige la relazione ai bilanci;
 - d) vigila anche attraverso l'esame amministrativo - contabile degli atti sulla regolarità dell'amministrazione.
8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.
9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regio-

nale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

Articolo 18 (Direttore di Dipartimento)

1. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore che ha la responsabilità della struttura, scelto tra i Dirigenti dell'ARPAL con incarico di direzione di struttura complessa; il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
2. Il Direttore di Dipartimento è nominato con atto motivato dal Direttore Generale dell'ARPAL.
3. Al Direttore di Dipartimento è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse finanziarie ed umane assegnate.
4. L'incarico è quinquennale, rinnovabile e cessa alla scadenza del Direttore Generale.
5. Il Direttore del Dipartimento in particolare:
 - a) promuove le verifiche di qualità;
 - b) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale;
 - c) definisce il Piano annuale dipartimentale delle attività per la predisposizione del programma annuale dei controlli.

Articolo 19 (Regolamento)

1. Il Direttore Generale definisce, con regolamento, l'assetto organizzativo dell'ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di cui all'articolo 11, nonché l'istituzione di servizi territoriali. Il Regolamento definisce, in particolare, le dotazioni organiche dei Dipartimenti territoriali al fine di consentire l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio determinate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento è redatto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Articolo 20 (Trattamento del personale)

1. Al personale dell'ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. L'ARPAL può avvalersi di personale trasferito o in posizione di comando dalla Regione, dalle ASL o da altre Amministrazioni pubbliche.

Articolo 21 (Riserva di posti nei concorsi pubblici)

1. Nei concorsi pubblici indetti dall'ARPAL per il personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 22 (Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)

1. Il personale dell'ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento

di riconoscimento rilasciato dall'ARPAL, può accedere alle sedi di attività degli impianti ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi.

2. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.
3. Il regolamento di cui all'articolo 19 recepisce modalità e termini delle procedure definite dalla Giunta regionale per l'individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.

Articolo 23 (Vigilanza e controllo)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1 del d.l. 496/1993 convertito con modificazioni con l. 61/1994, il Direttore Generale dell'ARPAL fornisce alla Giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge;
 - b) il bilancio di esercizio;
 - c) il regolamento di organizzazione;
 - d) la dotazione organica;
 - e) il programma annuale dei controlli di cui all'articolo 27.
3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.
5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Articolo 24 (Potere generale di annullamento)

1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ARPAL l'invio di atti non soggetti a controllo.

Articolo 25 (Potere sostitutivo)

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAL nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario "ad acta".

Articolo 26 (Fonti di finanziamento)

1. Al finanziamento delle attività dell'ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante:
 - a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente;
 - b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale;
 - c) finanziamenti delle Province e dei Comuni per attività ulteriori non ricomprese nei programmi regionali;

- d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL;
- e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attività soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.

TITOLO III

CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

CAPO I

PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI

Articolo 27

(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli, monitoraggi ambientali dello sviluppo delle reti di rilevamento e degli Osservatori regionali)

1. Il Consiglio regionale approva le linee di indirizzo e i criteri per la redazione del programma triennale dei controlli e monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio degli Osservatori regionali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la Giunta regionale, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e delle proposte formulate dalle Province, sentiti i Comuni, approva entro i successivi trenta giorni il programma triennale operativo che contiene:
 - a) tipologia, entità, localizzazione e modalità di rilevamento dei dati ambientali e dei monitoraggi da effettuare sul territorio nei seguenti comparti:
 - 1) aria;
 - 2) acqua;
 - 3) suolo;
 - 4) assetto idrogeologico;
 - 5) inquinamenti fisici;
 - 6) cave;
 - 7) ambiente marino e costiero;
 - 8) dati meteorologici;
 - 9) biodiversità;
 - b) modalità di sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio e delle attività degli Osservatori regionali, con indicazione dell'entità e della modalità di copertura degli oneri di manutenzione;
 - c) quantità minime ed eventuali criteri per la localizzazione dei controlli e delle ispezioni da effettuare sul territorio, con indicazione della percentuale di controlli da effettuare sulla base di richieste formulate in forma non anonima;
 - d) quantità minime, tipologie e modalità di svolgimento dei controlli periodici a cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali.
3. Il programma annuale dei controlli, predisposto dal Direttore Generale dell'ARPAL tenuto conto delle indicazioni e delle proposte dei Direttori di Dipartimento, è redatto in conformità alla programmazione triennale regionale, della quale costituisce strumento attuativo.
4. Il programma annuale è trasmesso dall'ARPAL entro il 30 novembre alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al Direttore Generale dell'ARPAL di apportare modifiche e integrazioni al piano annuale.
5. Le attività di cui alle lettere a), b), e c), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26, lettere a), b) ed e).
6. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale o di bonifiche, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al

- comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti, titolari degli impianti o inquinatori.
7. Qualora su richiesta degli Enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
 - a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a loro carico i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
 - b) degli Enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai Comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
 - c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.
 8. Gli oneri di cui al comma 5, a valere sulle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e) sono definiti dalla Giunta regionale.
 9. Il programma annuale è piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL e deve individuare i costi e le relative fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.

Articolo 28

(Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)

1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi dell'indicazione della propria quota di cofinanziamento.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'ARPAL entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
3. Le Province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei programmi di cui al comma 1.

CAPO II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI

Articolo 29

(Sistema informativo regionale ambientale)

1. Il Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione connesse, finalizzate a:
 - a) conoscere lo stato dell'ambiente ligure, i fattori che determinano pressione sullo stesso e l'entità delle pressioni;
 - b) prevedere possibili scenari ambientali;
 - c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui alle lettere a) e b), la definizione di piani, programmi ed interventi volti al miglioramento della qualità ambientale;
 - d) fornire adeguata informazione a tutti i soggetti singoli o associati interessati in merito agli elementi di cui alle lettere a) e b) ed alle misure assunte per il miglioramento ambientale;
 - e) fornire servizi ad Enti locali ed imprese in relazione alle competenze da esercitare, alle autorizzazioni da richiedere od agli adempimenti ambientali da assolvere;
 - f) fornire i dati e le informazioni in ottemperanza agli obblighi comunitari e nazionali.
2. Fanno parte del SIRAL le banche dati ed informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL, ed, in particolare, il sistema informativo di governo del comparto aria, il sistema informativo dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell'osservatorio permanente corpi idrici e dell'osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID).

3. Sono, inoltre, parte del SIRAL i dati ed informazioni ambientali che altri Enti locali e territoriali condividono nell'ambito del Sistema, condizione necessaria per usufruire dei contributi regionali in materia.
4. Il SIRAL è integrato nel Sistema Informativo Regionale per quanto concerne le funzionalità informatiche ed informative ed è reso disponibile secondo il disposto di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
5. Gli Enti locali sono tenuti a mettere a disposizione del sistema le tipologie di dati ed informazioni definiti dalla Giunta regionale ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera l) ed, in ogni caso, i dati relativi:
 - a) alle reti di monitoraggio ed ai controlli della qualità ambientale;
 - b) ai monitoraggi in continuo delle emissioni;
 - c) alla biodiversità;
 - d) all'anagrafe di siti contaminati;
 - e) alla pericolosità e rischio idrogeologico della pianificazione di bacino di rilievo regionale;
 - f) ai movimenti franosi ai fini dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi d'Italia (IFFI).
6. I dati inseriti nel SIRAL sono posti a base della pianificazione e programmazione dei vari comparti ambientali e sono gli unici validi ai fini delle rilevazioni, trasmissioni ed elaborazioni da effettuare in ottemperanza alle normative europee e nazionali.

Articolo 30

(Realizzazione e gestione del sistema)

1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione del sistema informativo regionale e delle banche dati ambientali, provvedendo al reperimento ed all'integrazione delle necessarie risorse. In particolare la Regione definisce le direttive tecniche e le specifiche informatiche relative alla realizzazione del sistema, alla condivisione dei dati e delle informazioni ed alla messa a disposizione della rete SINAnet dei dati ed informazioni dovuti.
2. L'ARPAL supporta la Regione nella realizzazione e gestione del sistema, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. La Regione può delegare ad ARPAL specifiche funzioni sulla gestione del sistema informativo regionale mantenendo il coordinamento e i poteri di indirizzo.

Articolo 31

(Sistema informativo di governo del comparto aria)

1. L'insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria, che, in particolare comprende:
 - a) l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
 - b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e dei fenomeni meteorologici;
 - c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell'aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;
 - d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;
 - e) la modellistica per la stima delle emissioni;
 - f) la modellistica per la stima della qualità dell'aria;
 - g) la modellistica per la previsione delle emissioni.
2. La Regione provvede in particolare:
 - a) alla tenuta ed aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
 - b) a definire, in accordo con le Province e l'ARPAL, lo sviluppo delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente ed in particolare ad individuare l'ubicazione delle stazioni ed a stabilire le loro dotazioni strumentali;
 - c) alla pianificazione nel tempo dell'aggiornamento informativo e funzionale degli altri strumen-

- ti di supporto alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche mediante la definizione di proposte rivolte ad altri Enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;
- d) al coordinamento dell'effettuazione di studi di modellistica di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.
3. ARPAL cura l'acquisizione delle letture della strumentazione facente parte delle reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e garantisce la continuità di funzionamento delle reti stesse, provvedendo in particolare:
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali delle reti;
 - ad effettuare la validazione dei dati monitorati;
 - alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.
4. La Regione e le Province forniscono all'ARPAL le risorse necessarie per i costi di manutenzione della rete.
5. ARPAL, inoltre, provvede:
- ad effettuare le campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria, integrative delle informazioni ottenute con le reti di rilevamento;
 - a fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed aggiornamento dell'inventario delle emissioni ed alla effettuazione di studi di modellistica diffusionale e fotochimica.
6. Le Province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni strumentali delle reti di rilevamento provinciali, comprese le dotazioni informatiche dei Centri Operativi Provinciali (COP) o, comunque, devono consentire ad ARPAL l'accesso alle proprie dotazioni ed il loro utilizzo per l'espletamento delle funzioni ad essa affidate in relazione alla valutazione annuale della qualità dell'aria ambiente.

Articolo 32

(Rete di monitoraggio dei versanti regionali – REMOVER)

- La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo.
- La rete è costituita dalla strumentazione di monitoraggio presente sul territorio installata dagli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo e dalla strumentazione prevista nei programmi regionali di cui all'articolo 27.
- La rete è gestita da ARPAL i costi di gestione e sviluppo della rete sono posti a carico di ARPAL nell'ambito delle disponibilità di bilancio sulla base dei finanziamenti di cui all'articolo 26.
- Gli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo partecipano al REMOVER, fornendo ad ARPAL i dati relativi ai monitoraggi in corso e pregressi ed i dati conoscitivi correlati funzionali alla gestione ed ottimizzazione della rete.
- ARPAL trasferisce i dati della rete alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, per la programmazione degli interventi di difesa del suolo e per la verifica dell'efficacia di quelli realizzati.
- La rete di monitoraggio è integrata nel Sistema Informativo Regionale Idrogeologico (SIRID), di cui all'articolo 33, che ne costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati.

Articolo 33

(Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)

- Il Sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosità e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di cui al Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia), agli interventi di sistemazione idrogeologica nonché di monitoraggio dei versanti.
- Le Province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, i dati di aggiornamento, prodotti nelle fasi di gestione dei piani di bacino di rilievo regionale, dei seguenti tematismi:
 - fasce fluviali;

- b) suscettività al dissesto;
 - c) regimi normativi;
 - d) rischio idrogeologico.
3. Le Province e le Comunità Montane inviano alla Regione i dati relativi agli aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi (Progetto IFFI).
 4. Gli Enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.

Articolo 34

(Osservatorio permanente dei corpi idrici)

1. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) è realizzato in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorità di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale.
2. Esso è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici.
3. L'Osservatorio è gestito dall'ARPAL. I costi dell'Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'Autorità d'Ambito. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può contribuire al finanziamento dell'Osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario.
4. L'attività dell'Osservatorio dei corpi idrici si avvale anche dei dati rilevati dall'Osservatorio Meteorologico della Regione Liguria (OMIRL), gestito dal CFMI-PC.

Articolo 35

(Collegamento dell'Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento)

1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque diverse da quelle di cui all'articolo 33 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera z), della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati di tali reti di rilevamento confluiscono nell'Osservatorio permanente dei corpi idrici secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k).
2. La Provincia può richiedere ai gestori di impianti che con i loro scarichi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualità ambientali. I dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio secondo gli standard informatici approvati dalla Giunta regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio.

Articolo 36

(Osservatorio regionale sui rifiuti)

1. E' istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti che realizza le proprie finalità in collaborazione con le Province, i Comuni e gli enti gestori.
2. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.

3. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da un regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborato di concerto con le Province.

Articolo 37
(Sistema regionale di educazione ambientale)

1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale, in centri provinciali e in centri locali.
2. Il Centro regionale di educazione ambientale (CREA) svolge funzioni di:
 - a) coordinamento e promozione della collaborazione di tutti i soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
 - b) progettazione e realizzazione dei progetti regionali, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema regionale, di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
 - c) sviluppo di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l'educazione ambientale;
 - d) monitoraggio dei progetti e delle azioni di educazione ambientale in atto sul territorio regionale ai fini della definizione della programmazione;
 - e) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale dell'educazione ambientale;
 - f) monitoraggio e realizzazione di interventi per soddisfare i bisogni formativi dei soggetti operanti nel sistema;
 - g) promozione di comportamenti e stili di vita sostenibili attraverso il Centro di Educazione al Consumo Sostenibile.
3. I Centri provinciali di educazione ambientale (CEAP) sono promossi dalle Province.
4. I Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono promossi da Enti locali ed Enti Parco e svolgono in particolare i seguenti compiti:
 - a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
 - b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che ritardano lo sviluppo del territorio.
5. La Giunta regionale, sentite le Province e la rete dei Centri di educazione ambientale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento:
 - a) le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
 - b) i criteri di qualità cui devono rispondere i centri ai fini dell'accreditamento e della certificazione;
 - c) i criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di educazione ambientale.

TITOLO IV

**PREVISIONE METEOROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E
SORVEGLIANZA PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Articolo 38
(Centro funzionale meteorologico di protezione civile)

1. Il CFMI-PC costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile ed è posto sotto la direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteorologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteorologico.
3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.

4. L'ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della Direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di Protezione civile prevede tre aree deputate alla:
 - a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteorologici rilevati sul territorio regionale;
 - b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali;
 - c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi informativi tra i Centri Funzionali.
5. L'organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operatività straordinaria in situazioni di rischio meteorologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.

TITOLO V

PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI

Articolo 39 (Piano regionale di tutela della qualità dell'aria)

1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare:
 - a) è supporto del processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;
 - b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria;
 - c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;
 - d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.
2. Il Piano contiene:
 - a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:
 - 1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di emissione e l'influenza dei fattori meteorologici;
 - 2) la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'intero territorio regionale;
 - 3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità dell'aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i diversi inquinanti;
 - b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell'aria;
 - c) le misure volte a:
 - 1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);
 - 2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali;
 - 3) favorire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
 - d) i soggetti obbligati alla predisposizione di Programmi degli interventi, atti a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
 - e) i criteri per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle normative nazionali e comunitarie;
 - f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della Giunta regionale per l'attuazione del

piano ed in particolare per la valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il monitoraggio.

Articolo 40
(Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque ha gli effetti dei Piani di bacino e i contenuti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Articolo 41
(Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero)

1. Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero viene redatto per unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini. Esso contiene:
 - a) il quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello di rischio associato;
 - b) le opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia;
 - c) l'indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità;
 - d) la normativa e gli interventi di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili;
 - e) l'aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell'ambito del paraggio relativo all'unità fisiografica, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi;
 - f) la individuazione delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;
 - g) il monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a specifica destinazione.

Articolo 42
(Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)

1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
2. La Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell'ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle Autorità d'Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d'Ambito.
3. I Programmi triennali di finanziamento sono relativi a:
 - a) interventi strutturali;
 - b) interventi di manutenzione;
 - c) studi, monitoraggi e progettazioni.

Articolo 43
(Programmi annuali degli interventi)

1. La Giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all'articolo 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private.
2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:

- a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti preliminari di cui al comma 4;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) interventi di manutenzione straordinaria;
 - d) studi, progettazioni e monitoraggi.
3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura:
- a) i soggetti proponenti l'attuazione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell'opera redatto sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 42, e dell'entità delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento dell'opera;
 - b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente.
4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto conto delle proposte delle Province secondo le modalità attuative definite attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel programma triennale.
6. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.
7. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.

Articolo 44 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
- a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
 - prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 4.209 "Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall'inquinamento";
 - aumento di euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 4.210 "Attività di protezione e monitoraggio delle acque marino costiere";
 - b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti Aree:

Area IV – Ambiente:

 - alla U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale";
 - alla U.P.B. 4.109 "Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall'inquinamento";
 - alla U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente";
 - alla U.P.B. 4.211 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico";

Area VIII – Sicurezza ed emergenza:

 - alla U.P.B. 8.102 "Attività di protezione civile di previsione e prevenzione";

Area IX – Sanità:

 - alla U.P.B. 9.101 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario regionale" .
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 (Norma transitoria)

1. Fino all'emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.
2. Fino all'insediamento del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il Collegio in carica.
3. Fino al completamento del trasferimento dall'Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.A. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'articolo 87 della l.r. 18/1999.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 41, la Giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro ricognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore Generale predisporre la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che verrà approvata dalla Giunta Regionale entro i successivi trenta giorni.
7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilità generale economico - patrimoniale ed analitica per centri di costo.
8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all'articolo 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.
9. Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'articolo 42, la Giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

Articolo 46 (Modifiche)

1. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

“5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi triennali. Eventuali risorse eccedenti il fabbisogno manutentivo sono destinate all'integrazione dei finanzia-

menti disponibili per il programma annuale.”.

Articolo 47
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure);
 - b) gli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento);
 - c) il Titolo I della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));
 - d) la legge regionale 20 marzo 1998 n. 11 (disposizioni relative alla gestione dell’Osservatorio permanente dei corpi idrici);
 - e) il comma 2 dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

Articolo 48
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 agosto 2006

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

ALLEGATO A

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE

1. Controllo e vigilanza ambientale:
 - a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento “in loco”, ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell’aria, dell’acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene ambientale;
 - b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici;
 - c) controlli elettromagnetismo;
 - d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell’ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;
 - e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
 - f) attuazione delle attività di controllo nell’ambito delle attività estrattive;
 - g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell’erosione degli arenili.

2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:
 - a) gestione della rete di rilevamento meteorologico su territorio regionale;
 - b) previsione meteorologica su territorio regionale;
 - c) gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per l'acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei modelli meteorologici;
 - d) elaborazioni meteorologiche e diffusione dei dati rilevati e degli annali idrologici;
 - e) previsione e gestione del rischio meteorologico nel caso di eventi estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione Liguria.
3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS.
4. Gestione delle emergenze ambientali:
 - a) servizio di pronta disponibilità per interventi necessari per eventi impreveduti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario;
 - b) collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;
 - c) identificazione degli agenti inquinanti nelle diverse matrici ambientali, alimentari e biota con misure in situ e/o in laboratorio;
 - d) valutazione di presenza e diffusione dei contaminanti ai fini della individuazione delle zone di contaminazione e di hot spot;
 - e) partecipazione ai piani provinciali di Difesa Civile (NBCR);
 - f) partecipazione a piani di emergenza per eventi di carattere radiologico, chimico.
5. Gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale:
 - a) gestione rete ondometrica regionale;
 - b) gestione Osservatorio Corpi idrici;
 - c) lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVE;
 - d) gestione catasto dei rifiuti;
 - e) gestione catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
 - f) gestione catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico e degli elettrodotti;
 - g) raccolta sistematica anche su supporto informatico dei dati relativi alla situazione ambientale e meteorologica comprensiva dei dati quantitativi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le acque marine e costiere, del suolo naturale e contaminato, ed elaborazione degli annali idrologici;
 - h) gestione reti monitoraggio qualità aria;
 - i) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione.
6. Gestione delle prestazioni analitiche e laboratoristiche:
 - a) analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborazione delle misure effettuate;
 - b) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell'ambiente fisico e degli ecosistemi;
 - c) applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;
 - d) adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;
 - e) controlli analitici di tipo chimico, fisico, microbiologico e radiometrici sulle diverse matrici ambientali;
 - f) controlli analitici di elevata specializzazione su specifici inquinanti come amianto, microinquinanti, pesticidi;
 - g) controllo analitico delle acque destinate al consumo umano, delle acque di balneazione, degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti anche in riferimento all'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati.
7. Compiti di educazione ambientale:
 - a) raccolta dei dati ambientali in possesso di ARPAL e loro pubblicizzazione, secondo le modalità ed i tempi concordati con la Regione, anche in forma di sintesi, modelli e statistiche, alle diver-

- se tipologie di utenza, da effettuarsi tramite l'URP e il Centro di documentazione ambientale, da aprirsi alla pubblica fruizione;
- b) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro diffusione;
 - c) relazione annuale sui controlli effettuati.

8. Attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro.

Ambienti di lavoro:

supporto tecnico specialistico alle funzioni delle ASL in materia impiantistica ed antiinfortunistica che si avvalgono di ARPAL per l'espletamento delle omologazioni di impianti elettrici con pericolo di esplosione/direttiva ATEX e per le verifiche periodiche su impianti di sollevamento, su impianti termici ed a pressione.

Ambienti di vita:

funzioni di vigilanza e controllo in materia impiantistica ed infortunistica in ambienti di vita con riguardo all'espletamento delle verifiche periodiche su impianti termici ed a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) ed al decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 (regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del d.lgs 25 febbraio 2000 n. 93).

ALLEGATO B

ATTIVITA' A RICHIESTA

1. Supporto tecnico- scientifico ai livelli istituzionali competenti:

- a) consulenza tecnica e pareri tecnici in merito alle istanze presentate;
- b) supporto alle autorità competenti per lo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza (dir. 92/43/CEE e s.m.);
- c) supporto per l'esame interdisciplinare della documentazione tecnica relativa alle domande di approvazione e di autorizzazione in materia ambientale;
- d) partecipazione alle istruttorie sulle bonifiche di siti contaminati di interesse nazionale, regionale e comunale;
- e) redazione di piani di caratterizzazione dei siti pubblici o in presenza di azione pubblica in danno;
- f) parere su utilizzo rocce e terre di scavo;
- g) supporto tecnico alla Regione o all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in relazione all'istruttoria per l'accertamento della valutazione di impatto ambientale;
- h) supporto per la predisposizione dei piani e dei programmi ambientali e sanitari;
- i) supporto quantificazione danno ambientale con verifica entità danno e individuazione operazioni necessarie per il ripristino dei luoghi e ipotesi di costi;
- j) supporto alle attività di promozione di sistemi di gestione ambientale;
- k) supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
- l) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'APAT ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria;
- m) verifiche periodiche su impianti elettrici;
- n) verifiche periodiche su ascensori e montacarichi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 (regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

ALLEGATO C

RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE LIGURE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL	DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'ARPAL
<p>- U.O. Igiene e sanità pubblica Con particolare riferimento alle attività di:</p> <p>Profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffuse, Medicina legale, Igiene edilizia, Igiene delle strutture ad uso collettivo, Coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;</p>	<p>Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:</p> <p>a) acqua, b) aria, c) suolo, d) rifiuti (solidi e liquidi);</p> <p>Rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica;</p> <p>Radioattività ambientale;</p>
<p>- U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambiti di lavoro con particolare riferimento alle attività relative ai controlli impiantistici e periodici in ambienti di lavoro, all'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla tutela della salute dei lavoratori;</p>	<p>Controlli impiantistici preventivi e periodici;</p> <p>Inquinamento acustico degli ambienti di vita;</p> <p>Grandi rischi industriali.</p>
<p>- U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle attività di igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;</p>	
<p>- U.O. Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento alle attività dei due nuclei operativi sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;</p>	
<p>- U.O. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.</p>	

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DEL 4 AGOSTO 2006

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 20 in data 31 marzo 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 177;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 7 aprile 2006;*
la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 luglio 2006;
la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 luglio 2006;
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 1° agosto 2006;*
la legge regionale entra in vigore il 10 agosto 2006;

Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere Minella Mosca)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge in esame nasce dall'esigenza di armonizzare le discipline regionali, esistenti in materia con le nuove disposizioni costituzionali e con le più recenti normative comunitarie e nazionali. In particolare è ormai indispensabile adeguare la normativa ambientale regionale sia con riferimento all'ARPAL sia alle attività di pianificazione di alcuni comparti del settore quali aria, acqua e marino costiero.

L'Agenzia regionale per l'Ambiente, istituita in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, con legge regionale 27 aprile 1995, n.39 ha avviato in concreto la propria attività dall'1° gennaio 1998.

E' certo palese l'ampiezza e la delicatezza del ruolo svolto dall'ARPAL che opera in ambiti fondamentali per la qualità della vita umana, quali la tutela, il controllo e la vigilanza dell'Ambiente e che supporta, in tali materie, con la sua attività, la Regione, tutto il sistema degli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali.

Essa costituisce riferimento, attraverso i collegamenti con L'APAT ed il sistema delle agenzie regionali, anche per le azioni e gli interventi del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del territorio regionale.

Tuttavia le difficoltà di attuazione della legge regionale vigente, l'esperienza maturata in questi anni, l'ampliarsi delle attività svolte dall'Agenzia, anche a seguito dei compiti attribuiti nelle normative statali e le problematiche manifestatesi nella sua operatività, le esigenze e le aspettative inerenti gli interventi pubblici nell'ambiente, richiedono la presenza di un'Agenzia sempre più efficiente ed efficace nelle azioni e nell'organizzazione.

E' apparso pertanto necessario provvedere alla riforma della stessa con l'obiettivo di risolvere le problematiche incontrate fino ad oggi e favorire lo sviluppo delle tante azioni positive impostate nel tempo trascorso dalla sua istituzione.

La soluzione normativa che si propone è stata vagliata alla luce delle diverse competenze riconducibili al "settore ambiente" ed è frutto di approfondimenti finalizzati a definire e strutturare ARPAL come strumento essenziale per la tutela dell'ambiente e della salute, riconosciuto dal sistema istituzionale e sociale, in

grado di fornire e svolgere, in tempi, modi e qualità adeguate, le attività ed i compiti attribuiti.

La disciplina del disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, è volta al superamento di criticità organizzative e funzionali dell'ARPAL e al superamento del sistema di rapporti dell'agenzia con gli enti locali basato sulla stipula di convenzioni, causa di pesantezza amministrativa e gestionale inadeguata agli obiettivi da perseguire.

Oltre a ciò, la normativa in esame tende alla revisione dell'attuale sistema finanziario per ottenere l'introduzione definitiva del sistema di contabilità per centri di costo. La contabilità finanziaria, infatti, consente il controllo dei movimenti monetari e finanziari della gestione attraverso la rilevazione delle entrate e delle spese dell'esercizio, ma non consente di monitorare compiutamente l'andamento economico della gestione che si realizza nella formazione dei ricavi e dei costi e nel relativo risultato economico dell'esercizio.

Si cerca, inoltre, di prevedere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato e di introdurre un migliore coordinamento del sistema informativo ambientale regionale (SIRAL) con i Centri provinciali di educazione ambientale (CEAP) e i Centri di educazione ambientale (CEA): si definisce compiutamente il sistema regionale di educazione ambientale, se ne indicano i compiti e si prevede, con l'emanazione di un successivo regolamento, modalità di organizzazione e di finanziamento.

Infatti, il sistema delle reti di monitoraggio dei vari comparti ambientali, la gestione delle banche dati, del sistema informativo e di comunicazione dei dati ambientali deve essere reso organico e deve essere incrementata la sua capacità di consentire sia la tempestiva trasmissione dei dati richiesta dalle direttive comunitarie, a pena di procedimenti di infrazione, sia di costituire un comune punto di riferimento per la formazione dei piani e programmi dei vari livelli istituzionali e nei rapporti con i soggetti che sono sottoposti alle procedure autorizzative ambientali o di screening o di Valutazione di Impatto Ambientale.

La presente legge disciplina inoltre la pianificazione e la programmazione in materia di qualità dell'aria, di risanamento e tutela delle acque, di tutela dell'ambiente marino e costiero in conformità alla recente normativa comunitaria e statale, l'istituzione di un programma triennale di finanziamento per alcuni settori d'intervento, il riordino delle attività di informazione, comunicazione ed educazione ambientale.

Il provvedimento licenziato dalla Commissione risulta sensibilmente modificato rispetto al testo iniziale con l'inserimento di una serie di emendamenti che lo hanno maggiormente adeguato alla normativa nazionale e comunitaria e che hanno inteso recepire i contributi scaturiti dalle audizioni e dalla discussione svoltesi nella Commissione stessa.

Attraverso tali modifiche è stata più compiutamente delineata la principale competenza di ARPAL, che è quella di vigilanza e di controllo del territorio, rispetto alla quale si è riconosciuta una maggiore autonomia dell'Agenzia stessa, è stato quindi meglio definito il rapporto tra ARPAL e gli Enti Locali territoriali, Province e Comuni, con il riconoscimento del ruolo che ad essi compete in materia ambientale, in un'ottica di sussidiarietà e di giusta collaborazione istituzionale.

Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla IV Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere Franco Orsi)

Il disegno di legge che giunge all'esame del Consiglio regionale rappresenta un complesso organico di riforma dell'ordinamento dell'A.R.P.A.L. e del Sistema informativo regionale.

La Commissione ha lavorato attentamente apportando numerose modifiche che, oggettivamente, hanno migliorato il testo garantendo all'A.R.P.A.L., rispetto alla prima stesura, una più spiccata autonomia funzionale dalla Regione e un rapporto più chiaro con le Province, gli E.E.L.L. ed i privati per ciò che attiene le prestazioni a tariffa.

Occorre dare atto della disponibilità dell'Assessore Zunino che ha posto la proposta della Giunta regio-

nale più come un testo base di lavoro della Commissione che come un articolato "blindato" ed in tutto il lavoro della Commissione da parte dell'Assessore, e di conseguenza della Maggioranza, vi è stata ampia apertura rispetto alle proposte migliorative senza preclusioni circa la loro provenienza politica.

Il testo è stato fortemente condizionato dall'urgenza del problema dei precari dipendenti dell'Agenzia e uno dei suoi scopi dichiarati è quello di risolvere definitivamente il problema del completamento della dotazione organica e della trasformazione di numerosi contratti a termine oggi esistenti in contratti a tempo indeterminato anche stante la forte valenza pubblicistica dell'Agenzia.

Ma proprio su questo aspetto il testo è carente, l'assoluta esclusione di deroghe rispetto ai criteri finanziari ed alle compatibilità rispetto al rimanente sistema regionale impedisce che l'A.R.P.A.L. possa beneficiare della particolare attenzione che merita rispetto alla sua funzione, alla crescita delle proprie competenze ed anche alla storia istituzionale che l'ha caratterizzata.

Di fatto al peculiare problema/opportunità A.R.P.A.L. non corrisponde una risposta istituzionale e politica particolare e il precariato si protrarrà assai a lungo contrariamente alle volontà meramente dichiarate dalla Giunta e dalla sua Maggioranza. La Regione non sembra voler investire sull'A.R.P.A.L. misconoscendo la centralità che l'Agenzia può assumere nelle funzioni di controllo e tutela del territorio.

Anche dopo le modifiche della IV Commissione permangono ancora incoerenze normative rispetto ai bisogni dell'Agenzia ed alle sue funzioni: Non è stata realizzata la unicità di titolarità della proprietà delle centraline del rilevamento della qualità dell'aria, è ancora forte l'ingerenza gestionale della Regione sulla vita dell'agenzia ed è frustrata la funzione di controllo del Consiglio Regionale al quale non è stata riservata la nomina dei Revisori che permane il capo alla Giunta come se, tale nomina, attinesse alle funzioni di governo.

Tra luci ed ombre quindi il giudizio che diamo del testo oggi all'esame del Consiglio nel quale auspichiamo ulteriori miglioramenti con i quali potremo convintamente esprimere un voto positivo diversamente da quanto avvenuto sul testo finale licenziato dalla Commissione.

NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 è pubblicata nella B.U. 17 maggio 1995 n. 11;
- La legge 21 gennaio 1994 n. 61 è pubblicata nella G.U. 27 gennaio 1994 n. 21;
- Il decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 è pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1993 n. 285;

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 è pubblicata nella G.U. 12 aprile 2000 n. 7;

Nota all'articolo 11

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1964 n. 95 S.O.;

Nota all'articolo 12

- La direttiva 2011/42/CE del Parlamento Europeo del 27 gennaio 2001 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio 2001;

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 è pubblicata nella B.U. 24 agosto 1994 n. 19;
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992 n. 305 S.O.;
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 293 è pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1993 n. 293;
- La legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 è pubblicata nella B.U. 5 gennaio 1994 n. 1;

Nota all'articolo 17

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992 n. 37 S.O.;
- La direttiva CEE n. 253/84 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 126 del 12 maggio 1984;

- La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 2;

Nota all'articolo 20

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001 n. 106 S.O.;

Nota all'articolo 21

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

Note all'articolo 29

- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2006 n. 37;
- La direttiva 2003/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 345 del 31 dicembre 2003;

Nota all'articolo 34

- La legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 1995 n. 14 S.O.;

Note all'articolo 35

- La legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993 n. 5;
- La legge 18 maggio 1989 n. 183 è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989 n. 120 S.O.;

Nota all'articolo 38

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 2004 n. 86;

Note all'articolo 39

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 è pubblicato nella G.U. 13 ottobre 1999 n. 241;
- La direttiva 96/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 296 del 21 novembre 1996;
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 è pubblicato nella G.U. 23 luglio 2004 n. 171;
- La direttiva 2002/3/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 67 del 9 marzo 2002;

Nota all'articolo 45

- La legge 28 febbraio 1987 n. 56 è pubblicata nella G.U. 3 marzo 1987 n. 51 S.O.;

Nota all'allegato A

- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 è pubblicato nella G.U. 18 aprile 2000 n. 91 S.O.;
- La direttiva 97/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 181 del 9 luglio 1997;
- Il decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 è pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2005 n. 22 S.O.;

Nota all'allegato B

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 è pubblicato nella G.U. 10 giugno 1999 n. 134;
- La direttiva 95/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 213 del 7 settembre 1995;

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

- Settore Staff del Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici – Dipartimento Ambiente.